

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 16 settembre 2010.

Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10 comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI INTESA CON

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA
ED IL GAS

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV, art. 10, comma 2, lettera b) secondo cui le attività di ricerca possono «... essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive dell'8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di inte-

resse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale connessa allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari ed alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti delle attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007 che ha attribuito transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 e del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2009, che hanno rispettivamente approvato i Piani Triennali per la ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale per i periodi 2006-2008 e 2009-2011 e i piani operativi relativi alle rispettive prime annualità;

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione RDS 3/10 del 4 giugno 2010;

Ritenuto adeguato, per il pagamento del diritto, un periodo massimo di 10 anni, a decorrere dalla commercializzazione del titolo di proprietà industriale, ai fini di un congruo reintegro a favore del Fondo, delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di ricerca di sistema elettrico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle modalità di utilizzo dei risultati delle attività di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, al fine di determinare i soggetti obbligati e l'ammontare del diritto di cui alla medesima lettera;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

bando: bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui all'art. 5 del decreto 8 marzo 2006;


titolo di proprietà industriale: diritto, di cui all'art. 2 del Codice della proprietà industriale, acquisito mediante brevetto o registrazione dei risultati dei progetti, o parte di essi, realizzati in forza dei contratti di ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;

Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE): organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

cessione del titolo di proprietà industriale: contratto con cui il titolare cede ad altro soggetto il proprio diritto;

diritto: corrispettivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, che i soggetti utilizzatori sono tenuti a pagare al Fondo;

fatturato: fatturato al netto di IVA e imposte di legge;



Fondo: fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui art. 11 del decreto 26 gennaio 2000;

licenza: contratto con cui il titolare di proprietà industriale concede, parzialmente o totalmente, anche a titolo esclusivo, al licenziatario, dietro il pagamento di un corrispettivo ad importo fisso, di royalties ovvero con riserva di una quota degli utili, il diritto di utilizzo del titolo di proprietà industriale;

licenziatari: soggetti utilizzatori titolari di un contratto di licenza;

progetto: progetto realizzato in forza di un contratto di ricerca concluso con la CCSE in forza delle risultanze del bando;

risultato: conseguimento, nell'ambito dei progetti di ricerca di cui all'art. 10 comma 2, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000, di un prodotto atto ad essere brevettato o registrato o suscettibile di commercializzazione;

royalty: il compenso al titolare di proprietà industriale da parte del licenziatario, per l'utilizzo del titolo di proprietà industriale;

Segreteria operativa: la segreteria operativa del CERSE, istituita dalla CCSE in applicazione dell'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;

soggetti utilizzatori: coloro che beneficiano commercialmente in proprio in qualità di titolari o in qualità di licenziatari del titolo di proprietà industriale;

titolare di proprietà industriale: il soggetto o i soggetti, originario o cessionario, titolare o titolari di proprietà industriale.

Art. 2.

Oggetto e soggetti obbligati

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento del diritto a favore del Fondo, il suo ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati dei progetti.

2. Sono obbligati al pagamento del diritto a favore del Fondo i soggetti utilizzatori.

3. Nel caso in cui i sottoscrittori dei contratti di ricerca non ottengano il titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale, sono comunque tenuti agli obblighi previsti dal presente decreto a carico dei soggetti utilizzatori.

Art. 3.

Ammontare del diritto

1. Il diritto di cui all'art. 2, è fissato in relazione al fatturato annuo riconducibile al titolo di proprietà industriale ovvero al titolo di licenziatario, ovvero allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca senza titolo di proprietà industriale:

a) per valori annui fino a 500.000,00 euro di fatturato annuo, il valore del diritto è pari al 4% di tale fatturato;

b) per la quota parte del valore di fatturato annuo superiore a 500.000,00 euro il valore del diritto è pari al 3% di tale quota parte.

Art. 4.

Contratti di ricerca e modalità di versamento del diritto

1. I sottoscrittori dei contratti di ricerca stipulati a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, sono obbligati a richiedere il titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale.

2. La CCSE prevede, nei contratti di ricerca stipulati, apposite clausole per garantire:


a) l'impegno da parte del contraente/i circa la richiesta del titolo di proprietà industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale;

b) il pagamento al Fondo del diritto di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.

3. I titolari di proprietà industriale, in caso di un contratto di licenza, sono tenuti ad incassare dai licenziatari, sulla base dei contratti di licenza stipulati, unitamente alle royalties o compensi di propria esclusiva pertinenza, il diritto secondo l'ammontare previsto all'art. 3. A tal fine sono tenuti ad inserire nei contratti di licenza apposita clausola nella quale sia espressamente previsto il pagamento del diritto per il quale cedente e cessionario sono solidalmente obbligati. Nel caso di cessione del titolo di proprietà industriale, il nuovo titolare è tenuto agli obblighi previsti dal presente decreto. Il soggetto cedente è tenuto a comunicare alla CCSE le cessioni del titolo di proprietà industriale entro 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti. La cessione deve essere accettata dalla CCSE entro i successivi 30 giorni, pena l'inopponibilità della stessa.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di proprietà industriale inviano al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed alla CCSE, apposita dichiarazione, ex art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, recante un prospetto complessivo concernente i contratti relativi alla commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale e/o i contratti di licenza del medesimo titolo di proprietà industriale conclusi nell'anno solare precedente, l'ammontare degli importi fatturati e la determinazione delle somme incassate a titolo di diritto.

5. Entro il 30 di giugno di ogni anno i titolari di proprietà industriale versano al Fondo le somme incassate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art. 3, ovvero quelle dovute al Fondo in forza della commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale.



6. La CCSE può disporre acquisizioni documentali, accertamenti e verifiche, anche con accesso in loco, tramite i propri uffici, per la verifica dei dati trasmessi e degli importi versati.

Art. 5.

Estinzione degli obblighi

1. Il pagamento del diritto al Fondo è dovuto per 10 anni a partire dallo sfruttamento commerciale del titolo di proprietà industriale, nel limite massimo della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca. A tal fine, la CCSE comunica entro il 31 ottobre di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ammontare degli importi dovuti e l'ammontare dei versamenti effettuati a favore del Fondo a titolo di diritto.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, ovvero a concorrenza della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca, la CCSE ne dà pronta comunicazione, avente data certa, ai soggetti interessati. A partire da tale data si estinguono gli effetti discendenti dagli obblighi a carico dei titolari di proprietà industriale e dei soggetti utilizzatori, derivanti dal presente decreto.

Art. 6.

Diffusione dei risultati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto 8 marzo 2006, la Segreteria Operativa cura la diffusione dei risultati dei progetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, nel rispetto dei diritti di privacy e riservatezza dovuti nei contratti di ricerca e negli eventuali accordi tra le parti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non altrimenti previsto e disciplinato, in particolare per ciò che concerne la proprietà industriale, si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

2. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agencia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Tesoro alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2010 è stata resa esecutiva l'Agencia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

